



Spettabile
Autorità del Distretto Idrografico delle Alpe Orientali
PEC: alpiorientali@legalmail.it

E, p.c.
Spettabili
Autorità di Bacino del Fiume Adige
Piazza Vittoria, 5
38122 Trento
PEC: adb.adige@legalmail.it

Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico
Cannaregio, 4314
30121 Venezia
PEC: adbve@legalmail.it

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Ambiente ed Energia
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Prot. EDW/GID n. 1801

Milano, 19 giugno 2015

Oggetto: osservazioni al primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali (il "Piano di Gestione"), pubblicato il 22 dicembre 2014.

Con la presente Edipower S.p.a. ("Edipower"), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 4 (C.F. e P.IVA 13442230150), in qualità di proprietaria degli impianti facenti capo al Nucleo Idroelettrico di Udine, presenta le proprie osservazioni al Piano in oggetto.

Le prime realizzazioni idroelettriche in Regione risalgono all'inizio del secolo scorso e sono, quindi, storicamente parte del tessuto socio-economico del territorio. A cavallo degli anni Cinquanta sono state realizzate le maggiori opere sul Tagliamento e sul Cellina da parte della Società Adriatica di Elettricità, a cui è subentrata l'ENEL nel 1963 a seguito della nazionalizzazione e quindi Edipower nel 2003 a seguito del processo di liberalizzazione ex d.lgs.79/1999.

Le osservazioni di Edipower si concentrano sul Volume 7 del Piano di Gestione, e in particolare sul suo capitolo n. 21.4.2. Per pronto riscontro, la scrivente indica l'estratto oggetto di osservazioni e successivamente evidenzia le proposte di modifica (in grassetto le aggiunte, con carattere barrato le eliminazioni suggerite) e la corredata motivazione, frutto dell'esperienza accumulata nei decenni da Edipower nella gestione degli impianti nella Regione e a livello nazionale.

*

"2- Stagionalità del deflusso minimo vitale"

1. "Preso atto che tutte le Amministrazioni hanno adottato, nei rispettivi documenti di pianificazione settoriale (Piani di tutela delle acque o Piani generali di utilizzazioni delle acque pubbliche) proprie discipline di applicazione del DMV, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 luglio 2004, si riconosce

l'opportunità, anche alla luce dei più recenti indirizzi comunitari, che i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa delle derivazioni idroelettriche siano modulati nell'arco dell'anno in misura tale da preservare i processi biologici, nei diversi stati di vita, delle biocenosi acquatiche presenti."

2. *"Pertanto, nei casi in cui l'attuale disciplina regionale assegni al DMV un valore di portata costante nell'anno, è opportuno che l'autorità disponga un incremento, su base mensile o stagionale, dei relativi rilasci con particolare riguardo:"*

a. *"• ai corpi idrici già designati, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 152/2006, come acque dolci idonee alla vita dei pesci;"*

b. *"• ai corpi idrici ricadenti in siti appartenenti alla rete Natura 2000 ovvero ricompresi all'interno di parchi e riserve naturali."*

Prima proposta.

"2- Stagionalità del deflusso minimo vitale"

1. *"Preso atto che tutte le Amministrazioni hanno adottato, nei rispettivi documenti di pianificazione settoriale (Piani di tutela delle acque o Piani generali di utilizzazioni delle acque pubbliche) proprie discipline di applicazione del DMV, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 luglio 2004, si riconosce l'opportunità, anche alla luce dei più recenti indirizzi comunitari, che i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa delle **nuove** derivazioni idroelettriche siano modulati nell'arco dell'anno in misura tale da preservare i processi biologici, nei diversi stati di vita, delle biocenosi acquatiche presenti."*

Il punto 2 nella versione originaria non tiene conto che, relativamente alle concessioni già esistenti, i manufatti non hanno le caratteristiche tecniche tali da permettere una regolazione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale ("DMV"). Pertanto Edipower suggerisce che detta disciplina si applichi solo alle nuove derivazioni, in ottemperanza allo spirito della direttiva 2000/60/Ce (art. 4) e delle stesse Linee Guida 28 luglio 2004, affinché per le derivazioni idroelettriche in essere si tenga conto di una gradualità nell'applicazione delle misure di mitigazione, per evitare l'adozione di misure concretamente non realizzabili o eccessivamente onerose per l'operatore.

*

"4 - Continuità del deflusso minimo vitale sull'intero tratto sotteso"

1. *"Il deflusso minimo vitale deve essere garantito sull'intero tratto sotteso dalla derivazione idroelettrica."*

2. *"Pertanto è necessario che il valore della portata da rilasciare a valle del manufatto di presa sia incrementato in relazione agli eventuali fenomeni di naturale dispersione per infiltrazione sul tratto sotteso."*

3. *"Sono fatti salvi i corpi idrici temporanei e comunque in corpi idrici che già naturalmente non assicurano continuità di deflusso sull'intero tratto."*

Proposta.

Edipower propone di riformulare il capitolo **omettendo il punto n. 4.**

Tale prescrizione risulta infatti del tutto inapplicabile, specie per i sistemi derivatori complessi che interessano ampi territori, in quanto le caratteristiche di dispersione di molti corsi d'acqua tipiche della Regione (con ampi greti ghiaiosi filtranti che già naturalmente non garantiscono continuità idraulica) comporterebbero, per ottemperare al citato punto, rilasci dall'opera di presa di gran lunga superiori rispetto al DMV risultante alla sezione di presa, il che contrasterebbe con i generali principi (comunitari e costituzionali) di proporzionalità e bilanciamento che richiedono il *minor sacrificio possibile* dell'interesse contrapposto nel perseguimento dell'obiettivo scelto.

Infatti come sopra argomentato, le caratteristiche di dispersione di molti corsi d'acqua tipiche della Regione (con ampi greti ghiaiosi filtranti che già naturalmente non garantiscono continuità idraulica)

sono tali che, per ottemperare a questo previsto al punto 4 nella sua versione originale, si richiederebbero rilasci dall'opera di presa di gran lunga superiori rispetto al DMV risultante alla sezione di presa. Le modifiche proposte, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/Ce (art. 4) e dal d.lgs. 152/2006 (art. 77) in materia di obiettivi ambientali meno rigorosi e disciplina dei corpi idrici fortemente modificati, lasciano la possibilità di una valutazione sitospecifica dei rilasci a garanzia della continuità idrica, considerando le attività per le quali l'acqua è derivata, quali la produzione di energia da fonte rinnovabile o l'irrigazione (molte delle concessioni di Edipower sono a uso promiscuo, idroelettrico e irriguo-potabile).

*

"10 - Rinnovo delle concessioni esistenti".

1. *"Il rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico è ammesso sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono ed elevato."*

2. *"Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile alla derivazione idroelettrica, il rinnovo della concessione di derivazione è subordinato all'adozione di misure di mitigazione (es. aumento della portata rilasciata), da parte del concessionario, per il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale."*

3. *"Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile a molteplici pressioni antropiche, non riferibili al solo prelievo idroelettrico, il rinnovo è subordinato al contributo, da parte del concessionario e nella misura stabilita dall'Autorità concedente, alla realizzazione di misure di mitigazione per il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale."*

4. *"Possono essere rinnovate le derivazioni idroelettriche che sfruttano salti esistenti e con restituzione immediatamente a valle del salto, a condizione che siano predisposti tutti i dispositivi e manufatti atti a garantire la continuità idrobiologica e morfodinamica."*

Proposta.

"10 - Rinnovo delle concessioni esistenti".

3. *"Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile a molteplici pressioni antropiche, non riferibili al solo prelievo idroelettrico, il rinnovo è subordinato al contributo, da parte del concessionario e degli altri soggetti – qualora determinabili – responsabili di dette pressioni sui corpi d'acqua, e nella misura stabilita dall'Autorità concedente, alla realizzazione di misure di mitigazione per il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale."*

3 bis. "Nella determinazione delle misure di mitigazione di cui ai commi precedenti l'amministrazione valuta la concreta fattibilità delle misure e che queste non siano sproporzionatamente onerose per il concessionario."

Le osservazioni proposte da Edipower rispetto al punto 10 mirano da un lato a garantire che non siano attribuiti al concessionario oneri mitigatori del tutto slegati dall'attività svolta dall'operatore idroelettrico, dall'altro a che siano applicati anche in *subiecta materia* i principi di proporzionalità e ragionevolezza, propri della citata disciplina degli obiettivi ambientali meno rigorosi e dei corpi idrici fortemente modificati. Infatti, qualora la realizzazione di dette misure di mitigazione fosse eccessivamente onerosa per il concessionario, verrebbe meno il bilanciamento tra esigenze contrapposte, entrambe meritevoli di tutela, quali la tutela del corpo idrico e la produzione di energia da fonte rinnovabile, che vanno contemperate (cfr. Rapporto statistico GSE 2013 pubblicato a marzo ove si ricorda che "Le fonti rinnovabili ricoprono un ruolo di primo piano nell'ambito del sistema energetico nazionale", e, in particolare, per quel che qui rileva, "La fonte rinnovabile che nel 2013 ha fornito il contributo più importante nel settore Elettrico è stata quella idraulica (44% della produzione da FER)").

*

"11-Derivazioni idroelettriche impostate sulla rete irrigua"

1. "Le derivazioni idroelettriche impostate sulle reti irrigue sono ammesse a condizione che:"

a. "• l'utilizzo idroelettrico non costituisca elemento di condizionamento per la gestione e l'utilizzo irriguo delle acque, anche in adempimento dell'art. 167, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (priorità dell'uso irriguo);"

b. "• a seguito dell'eventuale riduzione della competenza irrigua, in quanto esito della revisione dei relativi atti di concessione e/o alle misure di razionalizzazione della risorsa idrica, il titolare della derivazione idroelettrica nulla avrà a pretendere in caso di riduzione della portata disponibile, a meno dell'aggiornamento del canone di concessione;"

c. "• nel decreto di concessione sia inserita la clausola rispetto alla quale, in caso di deficit idrico o di razionamento della risorsa idrica, la derivazione ad uso idroelettrico potrà essere temporaneamente ridotta o sospesa dall'Amministrazione concedente;"

d. "• il rilascio della portata sia commisurato al raggiungimento/mantenimento del buono stato/potenziale ecologico, fermo restando l'obbligo di monitoraggio di cui al punto 2."

2. "Nei corpi idrici già identificati quali "artificiali", secondo i criteri di cui al D.M. 27 novembre 2013, n. 156, per i quali non solo l'assetto strutturale ma anche l'assetto gestionale dei deflussi presenti carattere di artificialità (p.e. periodico assoggettamento ad operazioni di asciutta con finalità manutentiva, imprescindibili per garantire la funzionalità di distribuzione irrigua), si può prescindere dagli obblighi di continuità idro-biologica attraverso scala di risalita dei pesci, fatti comunque salvi gli obblighi di vivificazione del tratto di corpo idrico compreso tra manufatto di presa e manufatto di restituzione."

Proposta.

"11-Derivazioni idroelettriche impostate insistenti sulla rete irrigua"

1. "Le nuove derivazioni idroelettriche impostate **insistenti** sulle reti irrigue **oggetto di precedenti concessioni** sono ammesse a condizione che:"

c. "• nel nuovo decreto di concessione sia inserita la clausola rispetto alla quale, in caso di deficit idrico o di razionamento della risorsa idrica, la derivazione ad uso idroelettrico potrà essere temporaneamente ridotta o sospesa dall'Amministrazione concedente, **con il conseguente aggiornamento del canone di concessione annuo o dei relativi ratei mensili;**"

Le osservazioni sopra esposte tengono conto della posizione giuridica soggettiva del concessionario, titolare del diritto di derivare acqua, che, nella versione originale del punto 11 verrebbe lesa o comunque pregiudicata. Il titolare della concessione, fino alla scadenza della stessa, gode del diritto di derivare l'acqua concessa con soli prescrizioni e limiti di cui al decreto concessorio e del relativo disciplinare, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Compromettere il diritto del concessionario – compresa anche la mancata rideterminazione del canone che è corrispettivo dell'acqua concessa (cfr. *ex multis* Cass. Civ. Sez. Un., 09 febbraio 2011 n. 3162) – varrebbe anche quale lesione dell'art. 41 Cost. che tutela la libertà imprenditoriale, in tutte le sue sfaccettature, anche nella prodromica e ragionata programmazione dell'attività di impresa.

*

Edipower resta a disposizione per qualsiasi chiarimento reputato utile da codesta Autorità.

Con osservanza

Ing. Roberto Gianatti

Responsabile Impianti Idroelettrici